

COMUNE DI BELFORTE DEL CHIENTI Provincia di Macerata 43004

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 47 del Reg. Data 28-12-2010

Oggetto: RICOGNIZIONE SOCIETA' PARTECIPATE.

L'anno duemiladieci, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 21:25, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con appositi avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria e in Prima convocazione. Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

CATALINI DINO	P	PRUGNI ELEONORA	P
CONSOLI RITA	A	MOSCATELLI SAMANTHA	P
GULLINI MICHELE	A	ANTINORI MARIO	P
MONTANARI GIAN PIETRO	P	CARASSAI ERIKA	A
QUACQUARINI MARIO	P	BORDI ANSELMO	P
DALIA GIANLUCA	P	GIORNALI SIMONETTA	P
CAMPELLI LUIGI	P		

Presenti n. 10 Assenti n. 3

Partecipa il Segretario comunale signor DOTT.SSA LUCILLA SECONDARI Il Presidente Signor CATALINI DINO in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta Pubblica sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

DALIA GIANLUCA ANTINORI MARIO

Illustra il Presidente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

L'art. 3, comma 27 della Legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) stabilisce che, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza in tali società;

La medesima disposizione stabilisce, comunque, che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs 30.03.2011, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;

L'art. 3, comma 28 della medesima Legge n. 244/2007 prevede che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;

Entro il 31.12.2010, ossia entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge Finanziaria 2008, termine definito con la proroga approvata dalla successiva Legge 69/2009 art. 7, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, nel rispetto delle procedure a evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27;

RILEVATO che la suddetta normativa distingue fra società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Locali, per le quali sussiste il divieto di partecipazione con conseguente obbligo di dismissione, e quelle che producono servizi di interesse generale, per le quali è sempre ammessa la partecipazione, purché si muovano nell'ambito dei livelli di competenza dell'ente;

CONSIDERATO in particolare che il mantenimento di partecipazioni da parte degli enti locali presuppone la funzionalizzazione dell'attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali giuridicamente riqualificabili in termini di funzioni o di servizi pubblici (così come ribadito nell'importante principio della Corte dei Conti sezione giurisdizionale per il Veneto, nel parere 5/2009)

VISTO il parere n. 48 del 25.06.2008 espresso dalla Corte dei Conti -Sezione di controllo per la Regione Lombardia -nel quale è stabilito che "il risultato della necessaria attività ricognitiva deve condurre l'ente ad esprimersi caso per caso con una motivata delibera ad hoc, che verifichi le citate condizioni e adotti i provvedimenti conseguenti;

VISTO che competono al Consiglio comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali e di concessioni di servizi pubblici, ai sensi del'art. 42, comma 2, lettera e) del D.lgs. n. 267/2000.

DATO ATTO che il Comune di Belforte del Chienti è presente nel capitale sociale dei consorzi e delle seguenti società:

- Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro Macerata;
- Cosmari Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiuti Tolentino;
- Task S.r.l. Telematic Application for Synergic Knowledge Macerata;
- Unidra soc. coop. a r.l. Tolentino;
- A.S.S.M. S.p.A. Tolentino;
- A.S.S.M. Gestione Reti S.p.A. Tolentino;
- Società per l'acquedotto del Nera S.p.A. Macerata;

VISTA la relazione dell'ufficio finanziario in merito alle predette partecipazioni (allegato A);

CONSIDERATO che l'art. 13 del T.U. Enti Locali D.lgs. 267/00 afferma che "spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti della legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";

RILEVATO che dette partecipazioni svolgono attività rientranti nelle finalità istituzionali dell'ente e, pertanto, non sussiste l'obbligo di avviare procedure per la loro cessione previsto dall'art. 3, commi 27 e 28, della Legge 244/2007;

CONSIDERATO altresì che:

- l'art. 14 comma 32 del D.L.78/2010 (Legge 122/2010) prevede che i comuni sotto i 30.000 abitanti non possono costituire società né detenere quote di partecipazione, mentre i comuni con popolazione ricompressa tra 30.00 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società. Sono però ammesse le partecipazioni in società costituite o partecipate da più comuni la cui popolazione superi le soglie indicate.
- la procedura di dismissione delle quote di partecipazione eccedente il limite consentito è rimesso ad un decreto interministeriale da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 122/10 e l'operazione dovrà avvenire entro 31.12.2011;

VISTO altresì l'art.1 comma 117 della legge n. 220 del 13/12/2010 (legge di stabilità 2011) che modifica quanto previsto dall'art. 14 comma 32 del D.L. n.78/2010, stabilendo che: "Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società costituite abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi";

EVIDENZIATO che l'A.S.S.M. S.p.A., unica società composta da comuni che non raggiunge i 30 mila abitanti, risulta con i propri conti in attivo negli ultimi tre esercizi finanziari, e pertanto non è necessario procedere alla dismissione delle quote detenute;

VISTO il parere espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del servizio Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori ricognitori di voti e proclamati dal sig. Presidente: presenti n. 10 votanti n. 10, voti favorevoli n. 10, voti contrari n. = astenuti n. = , espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di autorizzare, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28 della Legge n. 244/2007, il mantenimento delle partecipazioni del comune di Belforte del Chienti nelle società aventi finalità strettamente Istituzionali:
 - Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro Macerata;
 - Cosmari Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiuti Tolentino;
 - Task S.r.l. Telematic Application for Synergic Knowledge Macerata;
 - Unidra soc. coop. a r.l.;
 - A.S.S.M. S.p.A. Tolentino;
 - A.S.S.M. Gestione Reti S.p.A. Tolentino;
 - Società per l'acquedotto del Nera S.p.A. Macerata;
- 2) Di trasmettere copia della presente deliberazione all'Organo di revisione;
- 3) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti, unitamente al parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 3 comma 28 legge 244/2007;
- 4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4[^] comma, del D. Lgs. n. 267/2000, con la seguente votazione : consiglieri presenti n. 10, votanti n. 10, voti favorevoli n. 10, voti contrari n. =, astenuti n. =.

Ufficio Ragioneria

Ricognizione degli organismi partecipati

L'articolo 14, comma 32, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2010, n. 122) vieta ai Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti di costituire società e acquisire partecipazioni societarie, stabilendo inoltre che, entro il 31 dicembre 2011, gli stessi enti dovranno mettere in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del decreto (31 maggio 2010), ovvero, cederne le partecipazioni. Tale ultima disposizione è mitigata da una 'clausola di salvaguardia' che consente la partecipazione in società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più Comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti.

La norma contenuta nel comma 32 persegue l'obiettivo di **rendere più trasparente la gestione delle società partecipate** ma, invece di semplificare, aggiunge un ulteriore tassello a quanto già previsto dalla legge finanziaria 2008 (l'applicazione delle cui norme viene fatta salva dalla disposizione in esame: "fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 24 dicembre 2007, n. 244"), la quale consente la costituzione di società e il mantenimento delle partecipazioni da parte di enti pubblici, a patto che l'oggetto sociale delle società medesime riguardi attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

In sintesi, la norma prevede che i **comuni fino a 30.000 abitanti** non possono costituire (o detenere partecipazioni in) società, tranne la clausola di salvaguardia sopra ricordata.

L'art.1 comma 117 della legge n. 220 del 13/12/2010 (legge di stabilità 2011) che modifica quanto previsto dall'art. 14 comma 32 del D.L. n.78/2010, stabilendo che: "Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano **ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti** nel caso in cui le società costituite abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi";

Si elencano di seguito le società partecipate dal Comune di Belforte del Chienti:

- 1. Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro Macerata;
- 2. Cosmari Tolentino Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiuti;
- 3. Task S.r.l. Telematic Application for Synergic Knowledge;
- 4. Unidra soc. coop. a r.l.;
- 5. A.S.S.M. S.p.A. Tolentino:
- 6. A.S.S.M. Gestione Reti S.p.A. Tolentino;
- 7. Società per l'acquedotto del Nera Macerata.

Per ciascuna di dette società si specificano l'oggetto sociale, l'utile o perdita d'esercizio ed altre notizie utili per la ricognizione delle società partecipate:

Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata

L'organismo ha chiuso l'esercizio finanziario 2009 con un avanzo d'amministrazione di €. 158.814,16.

La misura della partecipazione del Comune di Belforte del Chienti in assemblea è dello 0.51%

L'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro - Macerata è stata costituita in base alla legge della Regione Marche n. 18 del 1998, in applicazione della legge n. 36 del 5 gennaio 1994 "Disposizioni in materia di risorse idriche", oggi confluita nel D. Lgs. 152/06.

La suddetta Legge Galli (L. 36/94) prevede la riorganizzazione dei servizi idrici attraverso il raggiungimento di quattro obiettivi principali:

- a) il superamento della frammentazione delle gestioni a livello territoriale;
- b) l'integrazione funzionale delle attività del ciclo idrico;
- c) l'individuazione di una tariffa del Servizio Idrico Integrato che assicuri la copertura integrale dei costi di gestione;
- d) la separazione tra titolarità e gestione del servizio;

Numerosi sono i soggetti protagonisti della riforma, cui sono affidati specifici ruoli e competenze; in particolare spetta:

- allo Stato il compito di fissare i criteri generali;
- alle Regioni, approvando le leggi di applicazione, il compito di individuare i limiti territoriali degli ambiti e disciplinare i rapporti tra i soggetti gestori e gli Enti Locali;
- agli Enti locali, attraverso la costituzione di Autorità di Ambito, il compito di organizzare il Servizio idrico Integrato nonché di svolgere la funzione di programmazione e controllo della gestione.

Più specificatamente le principali funzioni dell'Autorità di Ambito n. 3 di Macerata, esplicitate negli artt. 2 e 3 dello Statuto della stessa, sono:

- la predisposizione della ricognizione tecnica e gestionale relativa ai servizi idrici, la verifica dello stato di strutture e impianti e del livello di efficienza ed efficacia gestionale;
- l'individuazione della forma di gestione, del soggetto gestore del servizio, nonché l'adozione della Convenzione per la gestione;

Carta Servizio Idrico Integrato

- l'approvazione del Piano d'Ambito, inteso come strumento di attuazione delle scelte strategiche dell'Autorità, in cui viene definita l'entità degli investimenti necessari (Piano degli interventi), individuato l'assetto gestionale (Modello gestionale) ed infine predisposto un Piano economico e finanziario con l'individuazione della tariffa da applicare all'utenza;
- il controllo del Servizio e dell'attività del gestore affidatario al fine di verificare la corretta applicazione della tariffa, il raggiungimento degli obbiettivi e dei livelli di qualità previsti dal Piano.

L'Autorità, nell'esercizio di tali funzioni, rappresenta sia i soggetti consorziati, quindi i Comuni dell'Ambito, sia l'utenza, quindi i consumatori del Servizio Idrico Integrato.

- L'Autorità di Ambito ha stipulato le seguenti Convenzioni:
- a) Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato con la società S.I. MARCHE S.c.r.l., approvata con delibera AC n. 5 del 28.04.2005, successivamente modificata con delibera assembleare n. 4 del 21.03.2006, firmata in data 07.06.2006 e successivamente modificata con delibera assembleare n. 9 del 24.11.2006;
- b) Convenzione con la Società UNIDRA S.c.r.l., approvata con delibera AC n. 5 del 28 aprile 2005, sottoscritta in data 21.05.2009;
- c) Convenzione con la società CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l., approvata con delibera AC n. 5 del 28.04.2005, successivamente modificata con delibera AC n. 3 del 21.03.2006, e sottoscritta in data 26.07.2005.

Nel territorio dell'ATO 3 Marche Centro – Macerata, le società che gestiscono il servizio idrico integrato sono tre: Centro Marche Acque S.c.r.l., S.I. Marche S.c.r.l. e Unidra S.c.r.l., ognuna nei rispettivi territori di competenza, nel seguito denominate collettivamente anche "Gestore".

I territori di competenza sono di seguito elencati:

- □ per **Unidra S.c.r.l.**, i Comuni di Acquacanina, Apiro, Belforte del Chienti, Caldarola, <u>Camerino</u>, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Monte Cavallo, Muccia, Pievebovigliana, Pieve Torina, Pioraco, San Severino Marche, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Ussita e Visso;
- □ per **S.I. Marche S.c.r.l.**, i Comuni di Appignano, Civitanova Marche, Corridonia, Macerata, Montecosaro, Morrovalle, Pollenza, Treia, Castelfidardo;
- □ per Centro Marche Acque S.c.r.l., i Comuni di Cingoli, Montecassiano, Montefano, Montelupone, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Filottrano, Loreto, Numana, Osimo, Sirolo.

Ciascun Gestore, per il proprio territorio di competenza, eroga il servizio idrico integrato, vale a dire i servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione.

Cosmari - Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiuti - Tolentino

Il Consorzio ha chiuso l'esercizio finanziario 2009 con un utile d'esercizio di €.4.860,24.

Il Comune di Belforte del Chienti partecipa al capitale sociale per lo 0,50%.

Il Cosmari è un consorzio obbligatorio tra tutti i comuni della provincia di Macerata costituito ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 28/10/1999, n. 28, per la gestione dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale (ATO n. 3); esso è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e la sua durata è pari ad anni 50 decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione e quindi dal 1° marzo 2003.

Non vi sono rappresentanti diretti dei Comuni soci nell'organo di governo.

Task S.r.l. – Telematic Application for Synergic Knowledge

La società ha chiuso l'esercizio finanziario 2009 con un utile d'esercizio di €. 416,00.

Il Comune di Belforte del Chienti partecipa al capitale sociale per lo 0,02%.

Il capitale sociale interamente sottoscritto dai soci ammonta a €. 40.920,00, ed è rappresentato da 4.092 quote del valore nominale di dieci Euro.

La TASK s.r.l. viene costituita il 29 giugno 1999 con l'obiettivo di gestire ed ampliare il progetto SINP (Sistema Informativo Provinciale) della Provincia di Macerata, sia per quanto riguarda l'infrastruttura telematica che collega gli enti del territorio che il portale territoriale per i servizi al cittadino.

L'esperienza del SINP - che è valsa a TASK e alla Provincia numerosi premi e riconoscimenti in campo nazionale ed internazionale - ha permesso alla Società di configurarsi nel tempo come Centro Servizi Territoriale per le attività di e-government. Oggi TASK rappresenta un punto di riferimento e di supporto per la PA locale nell'adozione delle nuove tecnologie, sia per migliorare l'efficienza operativa interna che per consentire l'erogazione integrata dei servizi al cittadino ed alle imprese. Il raggio di azione della Società, seppur l'attività prevalente si svolga in provincia di Macerata, è il territorio marchigiano.

I soci della TASK sono:

- ➤ la Provincia di Macerata, l'Università di Camerino, la C.C.I.A.A. di Macerata, il Contram S.p.A. e la Provincia di Ascoli Piceno;
- ➤ i Comuni di: Acquacanina, Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Cingoli, Civitanova Marche, Colmurano, Corridonia, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Gualdo, Loro Piceno, Macerata, Matelica, Mogliano, Monte Cavallo, Monte San Giusto, San Martino, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Muccia, Penna San Giovanni, Petriolo, Pieve Torina, Pievebovigliana, Pioraco, Poggio San Vicino, Pollenza, Porto Recanat, Potenza

Picena, Recanati, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Treia, Urbisaglia, Ussita, Visso.

- ➤ le Comunità Montane: del San Vicino, dei Monti Azzurri, di Camerino e del Tronto;
- > Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

Unidra soc. coop. a r.l.

La società ha chiuso l'esercizio finanziario 2009 con una perdita d'esercizio di €.3.275,00.

Il Comune di Belforte del Chienti, attualmente, partecipa al capitale sociale per l'1,983%.

La società UNIDRA è stata costituita il 28 giugno 2003 in forma di società consortile a responsabilità limitata dai soci:

A.S.SE.M. S.p.A. di San Severino Marche;

A.S.S.M. S.p.A. di Tolentino;

Valli Varanensi S.r.l. di Camerino.

Con delibera di assemblea, l'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata, ha affidato ad UNIDRA la gestione del servizio idrico integrato per la parte di territorio dell'ambito dei seguenti comuni: Acquacanina, Apiro, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, <u>Camerino</u>, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Monte Cavallo, Muccia, Pievebovigliana, Pieve Torina, Pioraco, Poggio San Vicino, San Severino Marche, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Ussita e Visso.

Il capitale sociale interamente sottoscritto dai soci ammonta a €. 29.830,00, ed è rappresentato da 29.830 quote del valore nominale di un Euro.

La compagine sociale ad oggi è composta come segue:

La compagnic sociale au oggi e comp	_	0/ 3-124-12-1-
socio	quote	% del capitale sociale
Comune di Tolentino	6.567,99	22,018%
Comune di San Severino Marche	5.800,26	19,444%
Comune di Camerino	3.435,16	11,514%
Comune di Castelraimondo	1.727,29	5,789%
Comune di Visso	1.307,74	4,384%
Comune di Serravalle del Chienti	1.249,19	4,188%
Comune di Fiuminata	1.177,62	3,948%
Comune di Pieve Torina	1.112,56	3,730%
Comune di Caldarola	764,48	2,563%
Comune di Castelsantangelo sul Nera	764,48	2,563%
Comune di Fiastra	722,19	2,421%
Comune di Ussita	647,36	2,170%
Comune di Belforte del Chienti	591,96	1,983%
Comune di Serrapetrona	605,07	2,028%
Comune di Pioraco	585,56	1,963%
Comune di Pievebovigliana	523,75	1,756%
Comune di Muccia	510,74	1,712%
Comune di Cessapalombo	448,93	1,505%
Comune di Monte Cavallo	409,89	1,374%
Comune di Gagliole	400,13	1,341%
Comune di Fior di Monte	276,51	0,927%
Comune di Acquacanina	113,00	0,379%
Valli Varanensi S.r.l. di Camerino	29,83	0,100%
A.S.S.M. di Tolentino	29,83	0,100%
A.S.SE.M. di San Severino	29,83	0,100%
Totale UNIDRA s. cons. a r. l	. 29.830,00	100,000%

A.S.S.M. S.p.A.

La società ha chiuso l'esercizio finanziario 2009 con un utile d'esercizio di €.118.524,00.

Il Comune di Belforte del Chienti partecipa al capitale sociale per lo 0,048%.

La società A.S.S.M. nasce nel 1906 come Azienda municipale, nel 1994 viene trasformata in Azienda Speciale e, da ultimo nel 2001 viene trasformata in S.p.A. interamente pubblica.

Il capitale sociale interamente sottoscritto dai soci ammonta a €. 27.020.200,00, ed è rappresentato da 270.202 quote del valore nominale di cento Euro.

La compagine sociale ad oggi è composta come segue:

socio	azioni	% del capitale sociale
Comune di Tolentino	270.150	99,9807%
Comune di Caldarola	14	0,0052%
Comune di Belforte del Chienti	13	0,0048%
Comune di Serrapetrona	8	0,0030%
Comune di Cessapalombo		8 0,0030%

L'ASSM è una *multiutility* di medie dimensioni (fatturato circa 16.600.000 euro, che svolge i seguenti servizi: elettricità (produzione, distribuzione e vendita), gas metano (distribuzione), calore, servizio idrico integrato (acqua potabile - fognature - depurazione), trasporti,parcheggi, farmacia, terme, acqua minerale. La società esprime la sua attività principale in primo luogo nella produzione di energia elettrica e in secondo luogo nei servizi a rete – energia elettrica/metano/servizi idrici; sviluppa inoltre sinergie ed efficienza tramite l'impiego della propria struttura organizzativa anche in altri servizi (illuminazione pubblica e servizio calore, trasporti urbani e parcheggi, terme, farmacia), di utilità per la comunità locale ed il Comune di Tolentino.

A.S.S.M. Gestione Reti S.p.A.

La società ha chiuso l'esercizio finanziario 2009 con un utile di esercizio di €. 448,00.

Il Comune di Belforte del Chienti partecipa al capitale sociale per lo 0,0048%;

La società è stata costituita il 18/09/2009, il capitale sociale interamente sottoscritto dai soci ammonta a €. 120.000,00, ed è rappresentato da 12 milioni di azioni del valore nominale di 0,01 Euro.

La società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici concernenti:

- produzione, trasporto e distribuzione e vendita dell'energia elettrica e attività connesse;
- produzione, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita del gas metano e attività connesse;
- servizio idrico integrato, come definito dalla legge n. 36/1994;
- svolgimento di altre attività funzionali, connesse e consequenziali alla gestione dei servizi pubblici sopra individuati.

La compagine sociale ad oggi è composta come segue:

socio	azioni	% del capitale sociale	
Comune di Tolentino	11.997.691	99,9807%	
Comune di Camporotondo di F.ne	355	0,0030%	
Comune di Belforte del Chienti	577	0,0048%	
Comune di Cessapalombo	355	0,0030%	
Comune di Serrapetrona	400	0,0033%	
Comune di Caldarola	622	0.0052%	

Società per l'acquedotto del Nera S.p.A.

La società ha chiuso l'esercizio finanziario 2009 con un utile di esercizio di €.13.426,00.

Il Comune di Belforte del Chienti partecipa al capitale sociale per lo 0,62%;

Il capitale sociale interamente sottoscritto dai soci ammonta a €. 15.000.000,00, ed è rappresentato da altrettante azioni del valore nominale di un Euro.

In data 30 giugno 2003 è stata deliberata la trasformazione del Consorzio Acquedotto del Nera in Società per l'Acquedotto del Nera S.p.A. La società è tenuta a provvedere alla costruzione, manutenzione ed esercizio delle opere necessarie all'approvvigionamento idrico da parte dei Comuni soci, mediante la realizzazione dell'infrastruttura denominata "Acquedotto del Nera", finalizzata alla fornitura di acqua all'ingrosso ovvero attraverso le adduttrici esterne a favore dei medesimi Comuni soci, nonché alla gestione della rete idrica e degli impianti realizzati ed in corso di completamento nell'ambito dell'intero acquedotto.

La compagine sociale ad oggi è composta come segue:

socio	azioni	% del capitale sociale
Comune di Appignano	179.091	1,19%
Comune di Belforte del Chienti	92.617	0,62%
Comune di Caldarola	172.448	1,15%
Comune di Castelfidardo	1.479.179	9,86%
Comune di Civitanova Marche	41.306	0,28%
Comune di Corridonia	629.655	4,20%
Comune di Loreto	438.331	2,92%
Comune di Macerata	3.362.971	22,42%
Comune di Montecassiano	228.840	1,53%
Comune di Montecosaro	402.469	2,68%
Comune di Montefano	60.845	0,41%
Comune di Montelupone	205.620	1,37%
Comune di Morrovalle	411.248	2,74%
Comune di Numana	1.127.213	7,51%
Comune di Osimo	84.174	0,56%
Comune di Pollenza	10.897	0,07%
Comune di Porto Recanati	2.038.063	13,59%
Comune di Potenza Picena	1.011.085	6,74%
Comune di Recanati	1.512.333	10,08%
Comune di Porto Recanati	2.038.063	13,59%
Comune di San Severino M.	134.941	0,90%
Comune di Tolentino	1.005.250	6,70%
Comune di Treia	371.424	2,48%
Totale S.A.N. S.p.A.	15.000.000	100,00%

CONCLUSIONI

In riferimento alla normativa vigente sopra richiamata, in attesa dell'emanazione del decreto interministeriale, previsto dalla legge n. 122/2010 di conversione del D.L. 78/2010, per la definizione delle modalità attuative dell'art. 14 comma 32 della citata legge, si ritiene di poter mantenere le partecipazioni nelle società sopra descritte, rinviando le eventuali dismissioni o modificazioni delle quote sociali al prossimo anno e comunque entro il 31 dicembre 2011.

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria (rag. Giorgio Ciocchetti)

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO

PARERE del revisore dei conti ai sen	si del Regolamento di Contabilità
[]- FAVOREVOLE	[]- CONTRARIO
Li	
	IL REVISORE DEI CONTI
	F.to

PARERE del responsabile dell'ufficio in	ordine alla regolarità tecnica della proposta:
[]- FAVOREVOLE	[]- CONTRARIO
Li	
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PARERE AI SENSI DELL'ART. 153	F.to
[]- FAVOREVOLE	[]- CONTRARIO
li	
	IL RAGIONIERE COMUNALE
	F.to
**********	*************

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO
F.to CATALINI DINO	F.to DOTT.SSA LUCILLA SECONDARI
Prot. n. ******	Li
	e, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, viene ll'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza Comunale, li 2	21-01-2011
	Il Segretario Comunale F.to DOTT.SSA LUCILLA SECONDARI
Il sottoscritt	to Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
che la presente deliberazione:	ATTESTA
- é stata affissa all'Albo Pretorio consecutivi: dal 21-01-2011	1 1
- é divenuta esecutiva il giorno:	
dopo il decimo giorno dalla pub	oblicazione.
Li 05-02-2011	Il Segretario Comunale F.to DOTT.SSA LUCILLA SECONDARI
E copia conforme all'originale	da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, li 2	21-01-2011

Il Segretario Comunale DOTT.SSA LUCILLA SECONDARI